

FINANZIARIA 2022: LA NUOVA IRPEF

Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022.

Una delle misure maggiormente attese riguarda la **modifica della tassazione IRPEF**, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito. Con tale misura viene parzialmente anticipato quanto previsto nel ddl che ha conferito al Governo la delega legislativa per la Riforma fiscale.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. "bonus IRPEF", facendo salva l'attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.

NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF - Art. 1, comma 2

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
- la misura delle **detrazioni**.

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata **eliminata l'aliquota del 41%**;
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%**;
- la terza aliquota è **ridotta dal 38 al 35%** e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al **43%** (anzitutto alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

DETRAZIONI E DEDUZIONI

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito.

È prevista una **no tax area** derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo **decrementi all'aumentare del reddito**.

Detrazioni reddito di lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, risultano così modificate dal 2022.

Detrazioni lavoro dipendente			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore a € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380	• non superiore a € 15.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
• superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978 + € 902 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.000)]	• superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)]
• oltre € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 28.000)]	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]



Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 65** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.

Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

Esempio 1



Reddito da lavoro dipendente (365 giorni) pari € 30.000.

Fino al 2021 la tassazione (considerata anche l'ulteriore detrazione ex art. 3, comma 2, DL n. 3/2020) è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
7.720	906 + 1.131 (ulteriore detrazione) = 2.037	5.683

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
7.400	1.801	5.599

Il risparmio d'imposta è pari a € 84 (5.683 - 5.599). Reddito

Esempio 2



da lavoro dipendente (365 giorni) pari € 40.000.

Fino al 2021 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
11.520	543	10.977

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
10.900	868	10.032

Il risparmio d'imposta è pari a € 945 (10.977 - 10.032).

Esempio 3 Reddito da lavoro dipendente (365 giorni) pari € 55.000.



Fino al 2021 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
17.220	---	17.220

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
16.550	---	16.550

Il risparmio d'imposta è pari a € 670 (17.220 - 16.550).

Esempio 4 Reddito da lavoro dipendente (365 giorni) pari € 70.000.



Fino al 2021 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
23.370	---	23.370

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
23.000	---	23.000

Il risparmio d'imposta è pari a € 370 (23.370 - 23.000).

Esempio 5 Reddito da lavoro dipendente (365 giorni) pari € 100.000.



Fino al 2021 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
36.170	---	36.170

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
35.900	---	35.900

Il risparmio d'imposta è pari a € 270 (36.170 - 35.900).

Detrazioni reddito di pensione

Le detrazioni per i redditi da pensione, disciplinate dall'art. 13, comma 3, lett. a), b) e c), TUIR, sono così modificate dal 2022.

Detrazioni redditi da pensione			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)	• non superiore € 8.500	€ 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
• superiore a € 8.000 ma non a € 15.000	€ 1.297 + (1.880 - 1.297) x [(15.000 - reddito complessivo) / (15.000 - 8.000)]	• superiore a € 8.500 ma non a € 28.000	€ 700 + (1.955 - 700) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.500)]
• oltre € 15.000 ma non a € 55.000	€ 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 15.000)]	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]



Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000.

Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste dall'art. 13, comma 5, lett. a) e b), TUIR, a favore dei titolari di:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), TUIR;
- altri redditi di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR, ossia da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 4.800	€ 1.104	• non superiore € 5.500	€ 1.265
• superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	€ 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)]	• superiore a € 5.500 ma non a € 28.000	€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)]
		• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]



Dal 2022 la detrazione è **umentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.

Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva

Esempio 6



Reddito da lavoro autonomo pari € 15.000. Fino al 2021 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
3.450	880	2.570

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
3.450	992	2.458

Il risparmio d'imposta è pari a € 112 (2.570 - 2.458).

Esempio 7



Reddito da lavoro autonomo pari € 20.000. Fino al 2021 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
4.800	770	4.030

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
4.700	772	3.928

Il risparmio d'imposta è pari a € 102 (4.030 - 3.928).

Esempio 8 Reddito da lavoro autonomo pari € 30.000. Fino al 2021 la tassazione è la seguente.



IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
7.720	550	7.170

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
7.400	455	6.945

Il risparmio d'imposta è pari a € 225 (7.170- 6.945).

Esempio 9 Reddito da lavoro autonomo pari € 40.000. Fino al 2021 la tassazione è la seguente.



IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
11.520	330	11.190

Dal 2022 la tassazione è la seguente.

IRPEF lorda	Detrazioni	Ammontare IRPEF netta
10.900	227	10.673

Il risparmio d'imposta è pari a € 517 (11.190 - 10.673).

TRATTAMENTO INTEGRATIVO - Art. 1, comma 3

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.



Il bonus è rapportato al periodo di lavoro.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) **un'ulteriore detrazione** decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:

- la modifica del citato art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
 - la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
 - il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** a condizione che la somma delle detrazioni:
 - per **carichi di famiglia** di cui all'art. 12, TUIR;
 - per **lavoro dipendente** di cui all'art. 13, comma 1, TUIR;
 - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
 - per le rate relative alle detrazioni per **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
 - per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'art. 16-bis, TUIR;
 - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;

sia **superiore all'imposta lorda**.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente **soppressione dell'ulteriore detrazione** per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.